



COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 9/5/2019

OGGETTO:	Rettifica parziale della Determinazione N. 9 dell'11/3/2019 avente ad oggetto: "Determinazione canone di locazione relativo a n°12 alloggi popolari di proprietà comunale siti nella c.da Cipolluzze"
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di Maggio, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N. 3

PREMESSO:

Che il Comune Casteltermeni ha realizzato n. 12 alloggi popolari ai sensi della L.R. 12/1952 nella c.da Cipolluzze, da assegnare in locazione agli aventi diritto, inclusi in apposita graduatoria definitiva pubblicata all'albo pretorio al n. 920 dal 16/10/2017 al 31/10/2017, effettuata a seguito di bando di concorso generale pubblicato all'albo pretorio dal 23/3/2008 al 19/5/2008, bando di concorso integrativo pubblicato all'albo pretorio dal 20/6/20012 e successivo avviso pubblico del 30/7/2012;

Che con DD.AA. nn° 370/11 del 15 marzo 1996 e n. 1112/GAB del 23 luglio 1999 è stato determinato, nell'ambito della Regione Siciliana, ai sensi della legge regionale N° 18/1994 il canone di locazione di tutti gli alloggi realizzati con il concorso o con il contributo dello stato o della Regione, per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

Che il comma 1 dell'art. 54 della L.R. 26/2000 stabilisce che il canone di locazione per gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nella Regione Siciliana, determinato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, e dei correlati decreti dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. 370/11 del 15 marzo 1996 e n. 1112 del 23 luglio 1999, non può essere inferiore a lire 100 mila mensili e superiore a lire 400 mila mensili;

Che il comma 3 dell'art. 54 della L.R. 26/2000 stabilisce che il canone di edilizia residenziale pubblica non può comunque essere superiore al 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare;

Che l'art. 93 della L.R. 6/2001 - Interpretazione autentica dei commi 1 e 3 dell'articolo 54 della legge regionale n. 26/2000, stabilisce che i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, comunque non possono essere superiori al limite del 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare di cui al comma 3 dello stesso articolo. Il reddito imponibile di cui al comma 3 del medesimo articolo deve comunque intendersi conforme alle previsioni dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Che il comma 6 dell'art. 22 della L.R. n. 19/2005 stabilisce che il canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, determinato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, non può essere inferiore ad euro 52,00 e superiore a euro 208,00;

Che con Determinazione N. 9 dell'11/3/2019 avente ad oggetto: "Determinazione canone di locazione relativo a n°12 alloggi popolari di proprietà comunale siti nella c.da Cipolluzze" è stato determinato il canone di locazione nella misura non inferiore ad € 52,00 (canone minimo) e non superiore ad € 208,00 (canone massimo);

Rilevato che, per mero errore materiale, nella predisposizione della succitata determinazione si sono indicati i valori del canone di affitto senza tenero conto di quanto previsto dall'art. 93 della L.R. 6/2001 (norma di interpretazione autentica) che stabilisce comunque che il limite non può superare il 12% del complessivo reddito imponibile del nucleo familiare;

Ritenuto necessario, ai fini della correttezza dell'azione amministrativa, rettificare ed integrare la determinazione su citata.

Dato atto che, a seguito di quanto sopra, occorre provvedere alla modifica degli importi dovuti per il canone di locazione degli assegnatari, come di seguito indicato:

- **Per nuclei familiari appartenenti alla CATEGORIA A, secondo a quanto previsto dal Decreto Assessorato Lavori Pubblici n. 1112/GAB del 23 luglio 1999**, ovvero aventi reddito familiare imponibile derivante esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente che non superi l'importo di due pensioni minime INPS il canone da applicare è di € 52,00 mensili;
- **Per nuclei familiari appartenenti alla CATEGORIA B, secondo a quanto previsto dal Decreto Assessorato Lavori Pubblici n. 1112/GAB del 23 luglio 1999**, ovvero aventi reddito convenzionale, calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il canone da applicare non può superare il 12% del complessivo reddito convenzionale del nucleo familiare;
- **Per nuclei familiari appartenenti alla CATEGORIA C, secondo a quanto previsto dal Decreto Assessorato Lavori Pubblici n. 1112/GAB del 23 luglio 1999**, ovvero aventi reddito convenzionale, calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il canone da applicare non può superare il 12% del complessivo reddito convenzionale del nucleo familiare;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Responsabile e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2018/2020;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Vista la L.R. n.48 dell'11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

VISTI:

- la legge 8 agosto 1977, n. 513;
- legge 5 agosto 1978, n. 457;
- l'art. 10 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1;
- l'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18;
- il Decreto Assessoriale n. 370/11 del 15/3/1996;
- la delibera C.I.P.E. del 20 dicembre 1996;
- il D.A. LL.PP. n. 1112/GAB del 23 luglio 1999 con il quale sono stati fissati i criteri di determinazione dei canoni di locazione degli alloggi popolari, in attuazione della sopra citata delibera C.I.P.E. del 20 dicembre 1996;
- la L.R. n. 26/2000 - art. 54;
- la L.R. n. 6/2001 - art. 93 e 98;
- il T.U. EE.LL. n. 267/2000;
- la L.R. 19/2005

DETERMINA

DI RETTIFICARE la determinazione N. 9 dell'11/3/2019 avente ad oggetto: Determinazione canone di locazione relativo a n°12 alloggi popolari di proprietà comunale siti nella c.da Cipolluzze

DI STABILIRE che i nuovi criteri avranno decorrenza da subito con riserva di ulteriore adeguamento del canone a seguito di presentazione da parte di ciascun interessato, di idonea certificazione reddituale del proprio nucleo familiare.

DI APPLICARE i nuovi canoni di locazione come di seguito indicato:

- **Per nuclei familiari appartenenti alla CATEGORIA A, secondo a quanto previsto dal Decreto Assessorato Lavori Pubblici n. 1112/GAB del 23 luglio 1999**, ovvero aventi reddito familiare imponibile derivante esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente che non superi l'importo di due pensioni minime INPS il canone da applicare è di € 52,00 mensili;
- **Per nuclei familiari appartenenti alla CATEGORIA B, secondo a quanto previsto dal Decreto Assessorato Lavori Pubblici n. 1112/GAB del 23 luglio 1999**, ovvero aventi reddito convenzionale, calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il canone da applicare non può superare il 12% del complessivo reddito convenzionale del nucleo familiare;
- **Per nuclei familiari appartenenti alla CATEGORIA C, secondo a quanto previsto dal Decreto Assessorato Lavori Pubblici n. 1112/GAB del 23 luglio 1999**, ovvero aventi reddito convenzionale, calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il canone da applicare non può superare il 12% del complessivo reddito convenzionale del nucleo familiare;

**Il Responsabile dell'Area di P.O. n. 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone**

Avvertenze:

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3

DETERMINAZIONE N°36 DEL 9/5/2019

OGGETTO: Rettifica parziale della Determinazione N. 9 dell'11/3/2019 avente ad oggetto: "Determinazione canone di locazione relativo a n°12 alloggi popolari di proprietà comunale siti nella c.da Cipolluzze"

Casteltermini lì

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 21/5/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line dal _____ al _____, per quindici giorni consecutivi.

Casteltermini, lì _____

Il Responsabile Pubblicazione on line